

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Cile

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 2008²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione, firmata il 2 aprile 2008, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2008 7675

